

Integrazioni alle Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 – Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa” di cui alla D.G.R.173/2023 e smi

A) Per i soggetti privati

Punto 1 - BANDI DA EMANARE

Al termine del punto è aggiunto il seguente paragrafo:

La previsione del termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione al 31/12/2024 previsto per la sottomisura 1.1 è esteso, in base al principio di parità di trattamento dei beneficiari, anche all'intervento 5.2.1 il cui bando è stato riaperto, da ultimo, con DD 13898 del 22/12/2023

Dopo il Punto 1 è inserito:

Punto 1 bis - PROROGHE

- le proroghe per la presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione in ordine alle concessioni già emesse potranno essere concesse fino al 31/12/2024. Tale previsione sostituisce il termine del 30.06.2024 indicato nell'Allegato 1 della DGR 173/2023.
- il Servizio competente valuterà la concessione delle suddette proroghe al singolo beneficiario al verificarsi di circostanze oggettive ed impreviste, tenuto conto delle disposizioni di accelerazione della spesa e delle scadenze finanziarie del programma.
- Nel caso in cui i beneficiari accedano al suddetto regime di proroga sarà applicato il seguente regime sanzionatorio in caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso:
 - entro i primi 30 giorni il 30 %
 - dal 31 giorno il 100 %

Punto 3 - BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON EMESSE

In considerazione della complessità dei progetti di filiera che coinvolgono, in qualità di partner, circa 700 imprese e considerata la stagionalità delle operazioni di impianto oggetto di finanziamento che comporta limitate finestre temporali per il completamento degli investimenti i paragrafi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

- a. per l'intervento 16.4.1 (progetti di filiera) in relazione alle domande per cui sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di saldo e che sono in regime di proroga, potranno essere concesse ulteriori proroghe fino al 31/12/2024;

Il Servizio competente ne valuterà la concessione al singolo progetto di filiera al verificarsi di circostanze oggettive ed impreviste che non consentono il rispetto dei termini previsti, tenuto conto delle disposizioni di accelerazione della spesa e delle scadenze finanziarie del programma oltre a prevedere un ultimo SAL obbligatorio pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile al 31/10/2024. Non sono ammesse varianti sostanziali del progetto che comportino una diminuzione della spesa dopo la presentazione del SAL.

In ordine al mancato rispetto del completamento del progetto (rapporto tra importo di spesa di saldo ammessa / importo di spesa concesso) sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- compreso tra 80% e 90% sanzione del 10% del totale del contributo liquidabile;
- compreso tra 70% e 80% sanzione del 30% del totale contributo liquidabile;

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %

- b. per l'intervento 16.4.1 (progetti di filiera) in relazione alle domande per cui non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda di saldo, potranno essere concesse proroghe fino al 31/03/2025;

Il Servizio competente ne valuterà la concessione al singolo progetto di filiera al verificarsi di circostanze oggettive ed impreviste che non consentono il rispetto dei termini previsti, tenuto conto delle disposizioni di accelerazione della spesa e delle scadenze finanziarie del programma oltre a prevedere un ultimo SAL obbligatorio pari ad almeno il 70% della spesa ammissibile al 15/12/2024. Non sono ammesse varianti sostanziali dell'intero progetto che comportino una diminuzione della spesa dopo la presentazione del SAL.

In ordine al mancato rispetto del completamento del progetto (rapporto tra importo di spesa di saldo ammessa / importo di spesa concesso) sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- compreso tra 80% e 90% sanzione del 10% del totale del contributo liquidabile
- compreso tra 70% e 80% sanzione del 30% del totale contributo liquidabile

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %

Qualora i beneficiari accedano al nuovo regime di proroga nei casi a); b) rispetto a quelli previsti in concessione, le disposizioni del presente punto avranno efficacia obbligatoria tra le parti.

Punto 4 BANDI SCADUTI E CONCESSIONI EMESSE

È inserito il paragrafo 3:

Per le concessioni già emesse, al fine di garantire parità di trattamento per i beneficiari, nel caso in cui non sia previsto nei Bandi un regime sanzionatorio o ne sia previsto uno più restrittivo in ordine al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo si applicano le seguenti sanzioni:

- entro i primi 30 giorni il 3 %
- dal 31 giorno al 60 giorno il 30 %
- oltre il 60 giorno del 100%

PUNTO 5 BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON INTERAMENTE EMESSE

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente

In relazione ai Bandi in cui non sono stati emessi i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento (concessioni) per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando ed in cui sia stata indicata una specifica data iniziale (ad es. 25/02/2024), da cui far decorrere i termini per la rendicontazione dello stato finale dei lavori o un termine fisso di scadenza, sarà possibile prorogare la stessa al massimo al **31 Dicembre 2024**.

Tale previsione sostituisce il termine del 30.06.2024 indicato nell'Allegato 1 della DGR 173/2023. Il Servizio competente valuterà la concessione delle suddette proroghe al singolo beneficiario al verificarsi di circostanze oggettive ed impreviste che non consentono il rispetto del suddetto termine, tenuto conto delle disposizioni di accelerazione della spesa e delle scadenze finanziarie del programma.

Nel caso di richiesta della suddetta proroga in ordine al mancato rispetto della conclusione del progetto sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %

Dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti punti:

Punto 8 bis) SCORRIMENTO GRADUATORIE su economie accertate al 31.12.2023

Le economie da saldo (ed eventuali altre economie) accertate entro il 31.12.2023, oggetto di modifica finanziaria del PSR 2014-2022 (PO13), potranno essere utilizzate per il finanziamento di domande utilmente collocate in graduatorie ancora attive, ammesse e non finanziate per carenza di fondi riferite alla stessa tipologia di intervento. In tal caso, la scadenza temporale per della domanda di pagamento di saldo e relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori non potrà eccedere il 31.12.2024.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %%

8 ter) Finanziamento graduatorie 2017 - Intervento 4.1.1 e 4.2.1. su economie accertate al 31.12.2024

Le economie da saldo e altre economie comunque accertate nel corso del 2024, potranno essere utilizzate a beneficio delle Graduatorie 2017 - tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1 di cui agli avvisi pubblici approvati rispettivamente con DD 3327/15 e s.m. ed i. e DD 3333/2015 e s.m.i. sulla base della ponderazione tra numero dei beneficiari ed entità del contributo richiesto. In tal caso, i richiedenti collocati nelle suddette graduatorie potranno ripresentare domanda di sostegno nel sistema SIAN che potrà comportare:

- una conferma degli investimenti della domanda di sostegno nel SIAR;
- una variazione degli investimenti fermo restando l'importo massimo di spesa, il contributo richiesto nella domanda di sostegno nel SIAR. Per variazione si intende eliminazione/riduzione/rimodulazione della spesa per investimenti già proposti. Non è consentito l'inserimento di nuovi investimenti;
- una conferma o riduzione del punteggio della domanda presentata su SIAR rispettando comunque il punteggio minimo previsto dal bando.

La domanda ripresentata sarà inserita in graduatoria sulla base del punteggio auto dichiarato. I provvedimenti di concessione potranno essere emanati dal competente Servizio regionale, sotto condizione risolutiva in ordine alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed ai criteri di selezione, a seguito dell'accertamento delle economie.

I Servizi regionali a cui è delegata l'attuazione degli interventi dovranno, pertanto, provvedere all'accertamento delle economie tempestivamente, comunicando mensilmente all'AdG e al Servizio *Sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari* l'importo accertato.

A seguito della comunicazione il Servizio *Sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari* provvederà all'invio del provvedimento di concessione sotto condizione risolutiva alle imprese utilmente collocate in graduatoria riformulata sulla base del punteggio auto-dichiarato tenuto conto degli importi disponibili mensilmente.

Il provvedimento di concessione dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti previsioni:

- non sarà consentito richiedere anticipi del contributo assentito
- non sarà consentito presentare varianti
- la scadenza temporale per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori non potrà eccedere il termine di tre mesi dalla data di invio del provvedimento di concessione
- non potranno essere richieste proroghe per la presentazione della domanda di pagamento

In ogni caso non potranno essere emessi provvedimenti di concessione oltre il 31.12.2024

Le concessioni saranno disposte nelle more della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2022 (PO14) da presentarsi alla Commissione europea entro il 31.12.2024 e di conseguenza condizionate all'approvazione dello stesso.

In caso di concessioni derivanti da economie accertate negli interventi 4.1.1 e 4.2.1 nelle annualità 2023 qualora residue e 2024 si applicano le disposizioni del presente punto. Tuttavia tali concessioni non saranno sottoposte alla condizione dell'approvazione della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2022 (PO14) in quanto le somme sono già attribuite alla dotazione finanziaria degli interventi stessi;

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %

Punto 8 quater) Scorrimento graduatorie fondi EURI

Le economie da saldo accertate sui fondi EURI al 31.12.2023 e le economie che saranno accertate nel corso del 2024 potranno essere utilizzate in via prioritaria per lo scorrimento delle graduatorie a valere sulla tipologia di intervento; 6.1.1 EURI. Eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie attive sugli interventi EURI.

In tal caso, la scadenza temporale per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori non potrà eccedere il 31.12.2024.

In particolare, le economie da saldo (ed eventuali altre economie) accertate entro il 31.12.2023, oggetto di modifica finanziaria del PSR 2014-2022 (PO13), potranno essere utilizzate per il finanziamento di domande utilmente collocate nella suddetta graduatoria.

Le economie da saldo e altre economie comunque accertate nel corso del 2024, potranno essere utilizzate, in via prioritaria, per ulteriori scorrimenti a valere delle graduatorie sulla tipologia di intervento; 6.1.1 EURI. Eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie attive sugli interventi EURI.

Le concessioni, in quest'ultimo caso, saranno disposte secondo quanto previsto al punto 8 ter per le concessioni a valere sugli interventi 4.1.1 e 4.1.2 e nelle more della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2022 (PO14), da presentarsi alla Commissione europea entro il 31.12.2024 e di conseguenza condizionate all'approvazione dello stesso.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %

B) Soggetti pubblici

Dopo il Punto 1 è inserito:

Punto 1 bis – Proroghe

- le proroghe per la presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione relative a concessioni già emesse potranno essere concesse fino al 31/12/2024.
- il Servizio competente valuterà la concessione delle suddette proroghe al singolo beneficiario al verificarsi di circostanze oggettive ed impreviste che non consentono il rispetto del suddetto termine, tenuto conto delle disposizioni di accelerazione della spesa e delle scadenze finanziarie del programma.
- In caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:
 - entro i primi 30 giorni il 30 %
 - dal 31 giorno il 100 %

PUNTO 5 BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON INTERAMENTE EMESSE

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente

In relazione ai Bandi in cui non sono stati emessi i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento (concessioni) per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando ed in cui sia stata indicata una specifica data iniziale (ad es. 25/02/2024), da cui far decorrere i termini per la rendicontazione dello stato finale dei lavori o un termine fisso, sarà possibile prorogare la stessa al massimo al **31 Dicembre 2024**.

Tale previsione sostituisce il termine del 30.06.2024 indicato nell'Allegato 1 della DGR 173/2023

il Servizio competente valuterà la concessione delle suddette proroghe al singolo beneficiario al verificarsi di circostanze oggettive ed impreviste che non consentono il rispetto del suddetto termine, tenuto conto delle disposizioni di accelerazione della spesa e delle scadenze finanziarie del programma.

Nel caso in cui i beneficiari accedano al suddetto regime di proroga sarà applicato il seguente regime sanzionatorio in caso di mancata presentazione della domanda di saldo e relativa rendicontazione entro il termine di proroga concesso:

- entro i primi 30 giorni il 30 %
- dal 31 giorno il 100 %